

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2016.

**Istituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'Attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione", che, nell'ambito di specifiche disposizioni per il rafforzamento delle azioni di programmazione, coordinamento sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, recante trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha istituito il Dipartimento per le politiche di coesione ai sensi dell'art. 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare, l'art. 24-bis, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2015;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato 15 dicembre 2014, recante organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione;

Visto l'Accordo di partenariato 2014/2020, che definisce gli ambiti della programmazione strategica per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi *SIE*), adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014, di cui il CIPE ha preso atto con delibera n. 8 del 28 gennaio 2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 - il cui art. 1, comma 703, disciplina l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014/2020, e, in particolare, la lettera b), che stabilisce la procedura per l'individuazione delle aree tematiche nazionali e degli obiettivi strategici per ciascuna area;

Visto l'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190, del 2014 - legge di stabilità 2015, il quale stabilisce che la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC tra le diverse aree tematiche nazionali sia disposta mediante delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190, del 2014 - legge di stabilità 2015 - il quale prevede che entro il 30 aprile 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, "su proposta dell'Autorità politica per la coesione", sia istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna delle aree tematiche nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 2015, con il quale il professore Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale, al predetto Sottosegretario è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5, della citata legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data odierna con il quale, al predetto Sottosegretario sono state delegate le funzioni in materia di politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2014 con il quale, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri On. Luca Lotti è stato nominato Segretario del CIPE e delegato ad esercitare le funzioni previste dalla delibera CIPE n. 62/2012, recante il regolamento del Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 2016, con il quale l'on. Avv. Enrico Costa è stato nominato Ministro senza portafoglio;



Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali, le autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data odierna con il quale, al Ministro on. avv. Enrico Costa sono state delegate, con decorrenza 10 febbraio 2016, le funzioni in materia affari regionali, autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 con il quale al Ministro Maria Elena Boschi sono state delegate le funzioni in relazione all'attuazione e all'aggiornamento del programma di Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2014 con il quale è stato nominato il Sottosegretario di Stato Luca Lotti Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e delegato ad esercitare le funzioni previste dalla delibera CIPE n. 62/2012 recante il Regolamento del Comitato;

Sulla la proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Claudio De Vincenti - Autorità politica per la coesione;

Decreta:

Art. 1.

*Istituzione e compiti  
della Cabina di Regia*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La Cabina di regia costituisce, per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Città metropolitane, per la definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, recanti l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, la relativa stima finanziaria, i soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, i tempi di attuazione e le modalità di monitoraggio, nonché l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento deciso per ogni area tematica nazionale.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale, per facilitare un'efficace integrazione tra gli investimenti promossi, imprimerne l'accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le politiche governative per la coesione territoriale. In relazione allo stato di avanzamento degli impieghi delle risorse, la Cabina di regia formula indicazioni e proposte per la destinazione più opportuna dei finanziamenti disponibili, in ragione della realizzazione tempestiva degli investimenti.

4. La Cabina di regia di cui al presente articolo opera anche sui Programmi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2.

*Composizione e funzionamento  
della Cabina di Regia*

1. La Cabina di regia è composta dall'Autorità politica per la coesione, che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un Presidente di Città metropolitana designato dall'ANCI, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, quale parte dei Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui - secondo la classificazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020:

a) due rappresentanti delle Regioni "meno sviluppate e in transizione";

b) un rappresentante delle Regioni "più sviluppate".

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti assicura il coordinamento delle attività propedeutiche all'esame, in Cabina di regia, dei progetti concernenti le infrastrutture materiali.

3. Ciascun componente indica un suo delegato in caso di assenza o impedimento.

4. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia, anche altri Ministri o Presidenti di Regione e delle Province autonome.

5. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le modalità del proprio funzionamento.

Art. 3.

*Sede*

1. La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso le sedi delle Amministrazioni regionali.

Art. 4.

*Funzioni tecniche di supporto*

1. Ai lavori della Cabina di regia partecipano il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o un Vice segretario generale delegato nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale struttura tecnica di supporto per l'istruttoria dei temi da trattare, e l'Agenzia per la coesione territoriale, in relazione ai compiti di propria competenza.

2. Per le funzioni di supporto organizzativo e per la disponibilità di informazioni e dati utili alle proprie valutazioni la Cabina di regia si avvale delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e può richiedere la collaborazione di altre amministrazioni.



Art. 5.

*Oneri*

1. Ai componenti, o ai rispettivi delegati, della Cabina di regia non è riconosciuto alcun compenso.

2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 25 febbraio 2016

*Il Presidente:* RENZI*Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016, n. 584*

16A02189

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2016.

**Fondazioni Bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2015.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15 marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007, 20 marzo 2008, 11 marzo 2009, 13 aprile 2010, 7 aprile 2011, 26 marzo 2012, 25 marzo 2013, 15 aprile 2014 e del 20 marzo 2015 con i quali l'Autorità di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per gli esercizi 2001-2014;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2015, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2015, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

